

Risposta ai quesiti alla data del 15/07/2011

ATTENZIONE INSERITE PRECISAZIONI IN MERITO AI RAGGRUPPAMENTI

1) **Domanda** : ai fini della partecipazione, è possibile avvalersi dei requisiti tecnici di altra impresa appartenente allo stesso gruppo, costituita ai sensi dell'art. 156 D. Lgs. 163/2006.

Risposta : l'avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo è ammessa, ai sensi art. 49 comma 2 lettera g)

2) **Domanda**: ai fini della ripartizione delle attività nell'ambito di una RTI, in quale percentuale incidono rispettivamente i servizi cimiteriali istituzionali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva, la vendita di manufatti all'utenza e le attività manutentive?

Risposta: la richiesta di informazioni necessiterebbe, per una risposta puntuale, la conoscenza dei dati consuntivi di costo dell'attuale gestore, disaggregati in relazione a quanto richiesto. Sono dati non in possesso dell'amministrazione.

Gli unici dati che si conoscono sono sul lato ricavi e in tal caso (media del triennio 2007-2009) le incidenze percentuali del giro di affari diciascuna attività sono le seguenti:

Cremazione	57,1 %
Gestione cimiteriale	26,3 %
Illuminazione elettrica votiva	4,9 %
Concessioni cimiteriali all'utenza	11,7%”

3) **Domanda**: posto che nell'art.3 del disciplinare di gara si legge che: *“la concessione è da ritenersi mista e comprende pure l'esecuzione di manutenzioni ordinarie e straordinarie al complesso dei cimiteri comunali, nonché l'eventuale costruzione di manufatti e ampliamenti cimiteriali per la durata dell'affidamento”*, si richiede a codesta rispettabile amministrazione di chiarire se sia richiesto ai concorrenti di essere debitamente qualificati per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Risposta: Non è necessario essere qualificati per la esecuzione di lavori pubblici ai sensi del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.

Il concessionario potrà svolgere direttamente tali lavori, se possiede le caratteristiche e le qualifiche per svolgerli, nei limiti di legge consentiti o rivolgersi al mercato per farli eseguire da soggetto in possesso delle qualificazioni occorrenti.

In quest'ultimo caso per gli appalti di lavori pubblici affidati dal concessionario, in quanto amministrazione aggiudicatrice, si applicano, salvo che non siano derogate nel capo II, del Titolo III della Parte II del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

4) **Domanda**: è giusto ritenere che anche i requisiti di capacità economica e finanziaria alla pari di quelli di capacità tecnica siano riferiti al triennio 2008/2009/2010?

Risposta: come stabilito dall'Autorità di Vigilanza con determinazione n. 5/2009, i documenti da prendere alla base per la verifica del possesso dei requisiti sono quelli relativi a periodi diversi e precisamente:

- 1) i documenti tributari e fiscali sono quelli relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, **risultano depositati** presso l'Agenzia

delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti, come si ricava dal comma 4 dell'art. 41;

- 2) i certificati dei servizi e delle forniture eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi (art. 42, comma 1 lett. a) **immediatamente antecedenti** la data di pubblicazione del bando di gara, come si ricava dal comma 4 dell'art. 42.

5) **Domanda:** è giusto che in caso di RTI tutte le imprese debbano comprovare il requisito, piuttosto che non solo la Capogruppo?

Risposta: si conferma quanto precisato nel disciplinare di gara a pagina del disciplinare di gara nella versione rettificata, i requisiti di cui alla lettera j e k devono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento, il requisito di cui alla lettera l) deve essere posseduto dal raggruppamento come precisato nello stesso disciplinare

6) **Domanda:** tutti i ricavi che figurano come attività di cremazione, concorrono alla definizione del requisito oppure, è richiesta la gestione diretta di forni crematori?

Risposta: "In Italia vige l'articolo 6 della Legge 30 marzo 2001 che, al comma 3, così recita:

"3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2."

L'articolo 5 comma 2 così recita:

"2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri."

Con il termine "aver gestito servizi di cremazione" si intende pertanto il complesso delle attività che si concretizzano con il garantire la esecuzione nei confronti dell'utenza della cremazione, secondo la elencazione esaustiva data all'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministro dell'interno, di concerto con la sanità, 1 luglio 2002 (in applicazione del citato articolo 5 comma 2 L. 130/2001), e precisamente:

"1. La tariffa per la cremazione comprende ed assicura al richiedente:

- a) la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno;
- b) il processo di combustione per la durata occorrente;
- c) la raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue;
- d) la polverizzazione delle ceneri;
- e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
- f) gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990."

E' quindi "gestore di servizio di cremazione" un soggetto che svolge le operazioni di cui alle lettere da a) ad f) di cui sopra, o analoghe (per quanto concerne gli adempimenti di cui alla lettera f)) in funzione delle norme vigenti nel Paese nel quale si provvede alla erogazione del servizio.

Non è quindi configurabile come gestore di servizi di cremazione chi si limita a fatturare a terzi, nell'ambito dei servizi cimiteriali o funebri, la esecuzione di servizi di cremazione svolti da altro soggetto (che è il gestore del servizio di cremazione).

La cremazione è ampiamente diffusa in diversi Paesi dell'Europa, tanto che è stimabile una presenza di circa un migliaio di impianti operanti.

Pertanto il numero di soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione è elevato e capace di garantire ampiamente il principio di libera concorrenza sancito dal codice dei contratti."

7) **Domanda:** è confermato il pagamento del contributo che da norma è previsto solo all'atto di presentazione delle offerte e non in fasi di richiesta di invito?

Risposta: si riporta quanto precisato da AVCP nelle istruzioni in vigore dal 01/05/2010 disponibili su sito www.avcp.it:

"Le nuove modalità di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici entreranno in vigore per tutte le procedure avviate a decorrere dal 1° maggio 2010.

Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla G.U.C.E ovvero sulla G.U.R.I. ovvero sull'Albo Pretorio."

8) **Domanda:** si richiede il rilascio di tutti i documenti di gara per effettuare tutte le valutazioni di convenienza, vista la natura di appalto con significativo investimento da parte dei concorrenti.

Risposta: si richiama l'art.72, Co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e smi (nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate, l'invito ai candidati contiene oltre agli elementi indicati nell'art.67 a) una copia del capitolato d'oneri o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica; b) oppure l'indicazione dello'accesso al capitolato d'oneri , al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica ai sensi dell'art.70, co. 9"

Si precisa inoltre che tutti i criteri e sub criteri di valutazione sono specificati nel disciplinare di gara al punto 12.



IL RUP
Dott. Ernesto Ghidoni

9) **Domanda:** E' possibile partecipare alla gara ATI verticale con una società di costruzioni, a cui affidare l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei cimiteri comunali (nonché l'eventuale costruzione di manufatti e ampliamenti cimiteriali in corso di concessione), qualora tale società - in quanto mero costruttore e non anche gestore di servizi cimiteriali - risulti sprovvista dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alle lettere m), n) ed o) dell'art.7 del disciplinare di gara. Relativamente al possesso dei citati requisiti, infatti, il disciplinare di gara fornisce specifiche indicazioni per l'ipotesi di ATI orizzontale, ma nulla stabilisce per il caso di ATI verticale.

Risposta: Si precisa che trattasi di procedura per l'affidamento della concessione di servizi pubblici locali, dove la gestione dei servizi stessi ha carattere predominante e centrale. I lavori pur essendo previsti assumono carattere accessorio, pertanto si rimanda alla risposta del quesito n. 3, evidenziando che la società di costruzioni risulterebbe sprovvista anche dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera l).

PRECISAZIONE IN MERITO AI RAGGRUPPAMENTI DI CUI ALL'ART.37 DEL D.LGS. 163/2006 e S.M.I.

Oltre al raggruppamento temporaneo orizzontale è ammesso il raggruppamento temporaneo verticale di concorrenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 37 del codice degli appalti, avuto presente che, per la gara in oggetto, la prestazione principale è quella del servizio di cremazione; secondaria è sia la prestazione di servizi cimiteriali che di illuminazione elettrica votiva.


Resta ferma la necessità di possesso da parte di ogni concorrente partecipante al Raggruppamento temporaneo dei requisiti di ordine generale e di quelli di capacità economica finanziaria di cui alle lettere j) e k).

I requisiti di capacità economico finanziaria di cui alla lettera l) dovranno almeno essere posseduti dal raggruppamento temporaneo verticale nel suo complesso.

I requisiti di capacità tecnica professionale dovranno essere posseduti dalla mandataria per quanto riguarda la categoria prevalente (gestione di servizi di cremazione), unitamente o meno ad uno di quelli delle categorie secondarie.

Ciascuna delle mandanti dovrà possedere almeno un pieno requisito delle prestazioni secondarie (gestione di servizi cimiteriali – gestione di servizi illuminazione elettrica votiva)

A maggior chiarimento i requisiti di capacità tecnica professionale devono essere posseduti o dal mandatario e più mandanti o dal mandatario e un mandante.



IL RUP
Dott. Ernesto Ghidoni